



PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
 DERATTIZZAZIONE, DELARVIZZAZIONE, DISINFESTAZIONI DIVERSE PER LE SEDI
 DELL’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
 CIG n. 91564215A4

Risposte alle ulteriori richieste di chiarimento pervenute

A seguito di ulteriori richieste di chiarimento pervenute si forniscono le seguenti risposte:

Domanda 3	<p>a) <i>Quanto riportato nel DUVRI Revisione 02 Febbraio 2022 al paragrafo “Gestione emergenze” (PG 30 del documento) vale anche per l’erogazione dei servizi di pest control, ovvero il tecnico che esegue il servizio deve necessariamente essere formato anche per l’antincendio ed il primo soccorso?</i></p> <p>b) <i>Se sì, per l’antincendio i nostri operatori sono formati RISCHIO MEDIO, è sufficiente?</i></p>
Risposta	<p>a) Per l'appalto in oggetto il corso antincendio ed il corso sul primo soccorso sono obbligatori poiché previsti dal d.lgs. 81/2008, dal d.m. 388/2003 e dal d.m. 10/3/1998 in carico al datore di lavoro della ditta appaltatrice.</p> <p>b) Il corso antincendio a rischio medio è considerato valido.</p>
Domanda 4	<p><i>Con riferimento all’art. 13 della Lettera di invito, confermate che l’Aggiudicataria non assumerà il ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR) in quanto NON svolgerà operazioni di trattamento dati per conto del Titolare del Trattamento?</i></p> <p><i>Infatti, ai sensi dell’art. 4, punto 8 GDPR, Responsabile del Trattamento è la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento. Con ciò si intende riferirsi a soggetti che effettuano operazioni di trattamento in vece del Titolare su dati personali di cui quest’ultimo sia, appunto, Titolare ai sensi dell’art. 4, punto 7 GDPR. È il caso in cui, ad esempio, ci si avvalga di soggetti terzi per l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti o l’archiviazione di atti o documenti, oppure ancora di servizi informatici in cloud.</i></p> <p><i>In altre parole, il Responsabile del Trattamento svolge operazioni di trattamento che rientrano nella titolarità di un altro soggetto, il Titolare del Trattamento, al quale, quindi, competerebbe effettuare dette operazioni, ma che decide di affidare ad altri l’esecuzione delle stesse.</i></p> <p><i>Nel caso in esame, l’Aggiudicataria, nell’ambito delle attività oggetto di contratto (servizi di pest control), sarà tenuta a trattare i dati personali per conto proprio e con finalità autonome e distinte da quelle della Stazione Appaltante, senza svolgere alcun tipo di trattamento che sarebbe di spettanza di quest’ultima.</i></p> <p><i>In particolare, il trattamento effettuato da parte dell’Aggiudicataria sarà necessario all’esecuzione del contratto di cui la Stazione Appaltante sarà parte o di misure</i></p>



UOC Provveditorato, Economato e Logistica
 Distretto di Venezia - Mestre

	<p><i>precontrattuali adottate su richiesta della medesima, come pure per adempiere ad obblighi legali.</i></p> <p><i>In breve, nel caso di specie, l'Aggiudicataria elaborerà dati personali della Stazione Appaltante solo quale autonomo Titolare del Trattamento.</i></p>
Risposta	Si conferma.
Domanda 5	<p><i>In merito al punto "Art. 3. REQUISITI RICHIESTI" della lettera di invito si fa menzione di inserire i requisiti stessi all'interno della dichiarazione sostitutiva All. 2. - All'interno della stessa però non troviamo indicazioni su dove inserirli.</i></p>
Risposta	Vedasi punti 16) e 17) dell'allegato 2 – dichiarazione sostitutiva.

Mestre, 22 aprile 2022

UOC Provveditorato, Economato e Logistica